

oggetto: suggerimenti/osservazioni alla bozza "Piano di settore agricolo" rev. 3 luglio 2012

Con la presente desideriamo prima di tutto esprimere apprezzamento poiché si sta approdando a uno strumento che, coinvolgendo e regolando le attività agricole in riserva, si propone la tutela dell'area protetta.

La necessità di uno studio agronomico è stata sentita sin dal primo Piano di gestione del 1988 e l'importanza di disciplinare il settore agricolo si ricava anche dai formulari standard Natura 2000 dove, da anni, riguardo alla vulnerabilità del sito, si registra che esistono situazioni di rischio circa le attività agricole praticate sui terreni circostanti gli habitat che determinano un eccesso di nutrienti a carico delle acque che percolano nelle vasche della torbiera.

Valutiamo positivamente anche il fatto che, con l'incontro pubblico del 6 agosto scorso, sia stato attivato un iter partecipativo, anche se non è stato possibile in tale sede avere adeguate precisazioni su alcuni temi.


Di seguito alcune nostre note riguardanti situazioni/disposizioni che ci risultano poco chiare o in contrasto con le finalità del sito e/o col Piano di gestione.

#### NOTA 1

Non ci è chiara la valenza della Tav.1 (carta dell'uso del suolo), frutto di una recente indagine sul campo: si tratta di una mappatura dello stato di fatto o di diritto?

Il quesito scaturisce dal fatto che non troviamo piena rispondenza fra tale tavola e quelle allegate al nuovo Piano di gestione:

a) parte della riserva orientata nella zona ovest delle Lamette non è stata classificata nella Tav.1 come "vegetazione torbiera" ma solamente come "prati". Dal Piano di gestione: ZONA "A" riserva orientata - Individua le aree di grande pregio naturalistico, per la compresenza di rilevanti valori avifaunistici e flogistico - vegetazionali collocati in un contesto di ambiente umido. La presenza dell'uomo è consentita solo saltuariamente nell'ambito di operazioni di conservazione e manutenzione dei caratteri dell'ambiente, di controllo della loro evoluzione, nonché nell'ambito della ricerca scientifica e dell'interesse naturalistico.).



Chiediamo pertanto, a protezione degli habitat, che l'individuazione di "vegetazione torbiera" sia adeguata alla nuova zonizzazione del Piano di gestione.

b) rileviamo inoltre che superfici di considerevole estensione nella Tav. 1 risultano trasformate in "giardino, parco, brolo...", in contrapposizione a quanto rilevato dal nuovo Piano di gestione nelle tavole floristico-vegetazionali appositamente aggiornate (tav.9b e 9c).

È il caso che si riscontra in Lametta (v. dettagli cartografici sotto) dove quelle che sono aree individuate dal Piano gestionale come coltivazione o caratterizzate da molino, nel PSA sono state cartografate come parchi ecc.



Un caso simile in Lama (Corte Franca), dove quelli che erano "prati falciati" diventano, nella Tav. 1, pure "giardini, parchi ecc...". In quest'ultimo caso è anche presente uno specchio d'acqua che il Piano agronomico ignora, mentre è rilevato nelle tavole del Piano di gestione. Tali mutamenti di uso del suolo sono stati autorizzati dall'Ente gestore?



c) sempre nelle tavole tematiche di cui sopra, nella zona est delle Lamette, la fascia a nord di via Colombera, direttamente confinante con la zona A, è caratterizzata da prati e da un solo terreno a coltivo.

Perché invece nella Tav.1, oltre al coltivo, risultano anche altri terreni a seminativo? Anche tali variazioni colturali da prato a seminativo sono state autorizzate?

d) altro esempio: nelle tavole del Piano di gestione, nella zona nord est delle Lama (Iseo), proprio ai margini della zona A, è individuato un solo vigneto di limitata superficie, mentre nella Tav.1 vi è anche un'altra area vitata molto ampia, che occupa quello che il Piano di gestione invece rileva come un prato da sfalcio.




Potrebbero esserci altre situazioni in difformità da quanto recepito dal Piano di gestione, per cui, anche allo scopo di evitare fraintendimenti, contenziosi ecc... e affinché le norme siano certe, riteniamo che il Piano agronomico non possa porsi in contrapposizione con quanto accolto dall'aggiornamento del Piano gestionale e vada verificato se le tipologie di uso del suolo individuate nella Tav.1 corrispondano ad una situazione di diritto e non si tratti invece di abusi avvenuti senza autorizzazione.

Se si facesse poi un raffronto generale anche con la tavola degli Habitat comunitari (Tav. 6), in alcune aree risulterebbe un dato sconcertante: ad esempio, la dove c'era la torbiera bassa alcalina (cod. 7230) ora prati, dove c'era il prato magro (cod. 6510) ora seminativi...

N.B. Da Delibera assemblea consortile n.4, 21 aprile 2009: "in termini generali la delimitazione degli habitat, eseguita nel 2003, è tutt'ora aggiornata e valida (tav. n° 6). L'aggiornamento del Piano è stato preceduto nel corso degli anni 2007-08, da indagini e monitoraggi delle specie di interesse comunitario, sulla base delle relazioni annuali del CTS. Le indagini sono state finalizzate ad un inquadramento e descrizione della situazione nel 2008, per poter disporre di un supporto oggettivo per le scelte gestionali introdotte nel Piano di Gestione. Il risultato è riportato nelle tavole tematiche che si allegano al Piano di Gestione"

## NOTA 2 LA FASCIA DEI 30 M, ART.8 DIVIETO N.9

a) Sulla Tav.1 è tracciata la linea marrone che indica il riferimento per la distanza dei 30 m. dagli specchi d'acqua. Notiamo che alcuni specchi d'acqua, che sono stati rilevati dal Piano di gestione, non sono stati invece per nulla considerati nel piano agronomico: quelli presso la casa in via Segaboli e in zona vivaio.



b) Inoltre con tale demarcazione sono tutelati gli specchi d'acqua veri e propri, però non gli habitat comunitari per lo più antistanti/circostanti per i quali occorrerebbe pure prevedere norme di salvaguardia specifiche. È sufficiente la tutela con il divieto n.12 riguardante le concimazioni ?

(da D.g.r. 8 aprile 2009 - n. 8/9275 I piani di gestione devono: ...perseguire un'attenta conservazione di tutte le zone umide, prestando particolare attenzione ai canneti in acqua e in asciutta o periodicamente sommersi... La conservazione di queste aree si realizza attraverso il divieto di trasformazioni ambientali, bonifiche, mutamenti di destinazione d'uso del suolo, attraverso il ripristino e la creazione di ambienti umidi naturali e attraverso la creazione e la tutela di aree "cuscinetto"...)

c) C'è da valutare anche se al divieto n.9 di "effettuare lavorazioni del terreno ecc. per una fascia di 30 m" sia opportuno, a seconda dei casi, aggiungere l'obbligo di sfalcio di tale area di rispetto, facendo riferimento agli incentivi (?): se, ad esempio, il prato da sfalcio o il seminativo presenti nella fascia di protezione sono abbandonati come fosse "terra di nessuno", si corre il rischio reale di una invasione del canneto/cariceto. L'art. 18 "Controllo della vegetazione spontanea" si limita, infatti, all'obbligo di rimozione della vegetazione infestante ivi elencata.

d) Considerando la zona interessata dall'attività florovivaistica, si nota che la linea marrone della fascia di rispetto "serpeggia" all'interno del vivaio: proponiamo di valutare, in accordo con la proprietà, se vi è la possibilità di un arretramento della coltivazione dalle zone più sensibili, con compensazione in altre parti della proprietà più distanti dalle aree di pregio naturalistico.

### NOTA 3 I DIVIETI

Per quanto riguarda i divieti elencati all'art.8, condividiamo appieno l'importanza della conservazione dei prati permanenti al fine di salvaguardare la biodiversità che essi ospitano.

a) Non concordiamo invece col divieto n.13 che consente pacciamature con teli biodegradabili, perché anche tali coperture plastiche sono riflettenti, possono surriscaldarsi, ostacolano la presenza/spostamento d'insetti/microfauna/ avifauna, quindi non compatibili con le finalità dell'area protetta, oltre a essere di notevole impatto dal punto di vista paesaggistico, e perciò in contrasto anche con gli obiettivi del PSA.

b) È importante richiamare il divieto di costruire recinzioni, se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona e preventivamente autorizzate dall'Ente gestore (v. Piano di gestione), con obbligo di rimozione delle esistenti: si tratta di "barriere" molto nocive per gli spostamenti della fauna.

c) Aggiungere anche il divieto di depositi anche temporanei di rifiuti-manufatti-macchinari in disuso ecc... La D.g.r. 8 aprile 2009 - n. 8/9275 vieta discariche per le ZPS.

d) È rilevante pure esplicitare il divieto di distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli, non esplicitato nel Piano di gestione per la zona C, nonostante sia espressamente previsto dalla D.g.r. 8 aprile 2009 - n. 8/9275 per tutte le ZPS.

## NOTA 4 VARIE

a) Per quanto riguarda l'art.11 "Utilizzo prodotti fitosanitari" il Piano agronomico intende accogliere il "Regolamento sull'uso sostenibile e sicuro degli agrofarmaci nei comuni della Franciacorta DOCG", estendendolo a tutte le coltivazioni.

Esso non è allegato al PSA in quanto il Regolamento è ancora in itinere e nemmeno in bozza è mai stato ad oggi presentato pubblicamente: occorrerà pertanto considerare se può essere compatibile con la particolare realtà della riserva/SIC/ZPS e con gli obiettivi del piano agronomico. Da quel che si sa risulta che è consentito l'uso di prodotti tossici e molto tossici. Bisognerà anche valutare se con tale regolamento sia, ad esempio, tutelata la salute dei visitatori della riserva, dato che il percorso a loro riservato si snoda anche tra coltivazioni, vivaio...

Non conoscendo le prescrizioni e i tempi di approvazione di tale regolamento, è opportuno, in via cautelativa, che siano stabilite alcune norme precauzionali.

b) Incolti: non abbiamo trovato norme che regolino la destinazione degli incolti. Nel caso sia consentita la ripresa della lavorazione del terreno, riteniamo che la conversione debba essere esclusivamente a prato permanente.

c) Non ci sono norme che interessino parchi, giardini, broli. Si tratta pur sempre di terreni che sono coltivati, concimati, trattati ecc. e, d'altra parte, lo stesso PSA li calcola come superfici agricole. Riteniamo quindi che il PSA debba espressamente coinvolgere anche le suddette situazioni, soprattutto se l'estensione è rilevante.

In generale è bene richiamare le norme previste nel Piano di gestione che possono riguardare il PSA, dato che, all'incontro pubblico del 6 agosto scorso, è emerso che non tutti i proprietari sono al corrente della normativa in vigore. *Melius abundare quam deficere.*

Ringraziando per l'attenzione e rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

Iseo, 12 settembre 2012

ass. La Schiribilla

Circolo Legambiente Franciacorta